

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 6 ottobre 2009, n. 255

**Modifica alla deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 156/2008 recante "Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici". (Proposta della Giunta regionale in data 27 luglio 2009, n. 1190)**

## L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 1190 del 27 luglio 2009, recante in oggetto "Modifica alla deliberazione dell'Assemblea legislativa 156/08 recante 'Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici'";

preso atto delle modificazioni apportate sulla predetta proposta dalla Commissione assembleare referente "Territorio Ambiente Mobilità", giusta nota prot. n. 26469 in data 24 settembre 2009;

vista la L.R. 23 dicembre 2004 n. 26 "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia" ed in particolare l'art. 2, comma 2, lett. f) che riserva alla Regione le funzioni concernenti la disciplina degli attestati di certificazione energetica, in attuazione della Direttiva 2002/91/CE;

richiamata la delibera dell'Assemblea legislativa 4 marzo 2008, n. 156 con la quale è stato approvato l'"Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici" ed in particolare:

- il punto 6 che definisce le caratteristiche del sistema regionale di accreditamento dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici;
- il punto 7 che stabilisce i requisiti dei soggetti certificatori accreditati;

visto il DLgs n. 115 del 30/5/2008 "Attuazione della Direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della Direttiva 93/76/CEE" ed in particolare l'Allegato III, punto 2 in cui sono specificati, tra l'altro, i requisiti dei soggetti per l'esecuzione delle diagnosi energetiche e la certificazione energetica degli edifici, nelle more dell'emanazione del provvedimento di cui alla lettera c), comma 1, art. 4 del DLgs 192/05 e s.m.i.;

richiamato in particolare l'art. 18, comma 6 del citato DLgs 115/08 dove si prevede che le Regioni che hanno già provveduto al recepimento della Direttiva 2002/91/CE adottino misure atte a favorire la coerenza e il graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti con i contenuti dell'Allegato III;

richiamata in proposito la deliberazione di Giunta n. 1050 del 7 luglio 2008 recante "Sistema di accreditamento dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici" con la quale si è provveduto a:

- individuare il Servizio Politiche Energetiche della Regione Emilia-Romagna quale Organismo regionale di accreditamento, conferendogli le funzioni e i compiti previsti e definiti ai punti 6.2 e 6.3 della citata deliberazione dell'Assemblea legislativa 156/08;
- istituire "Il Tavolo Tecnico sull'accREDITamento" dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici coordinato dalla Regione Emilia-Romagna e composto da rappresentanti degli ordini e colleghi professionali interessati, nonché da esperti di ENEA, CNR e Università della Regione;
- approvare la procedura di accREDITamento dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici ai sensi del punto 6.1, lett. a) della citata deliberazione dell'Assemblea legislativa 156/08,

visto in particolare l'art. 3 dell'Allegato A della citata DGR 1050/08, nel quale:

- vengono richiamati e confermati i requisiti dei soggetti certificatori di cui al punto 7.1 della citata deliberazione dell'Assemblea legislativa 156/08;
- viene stabilito che ai fini del loro accREDITamento, tali soggetti devono garantire adeguate capacità organizzative, gestionali ed operative;
- vengono indicate le modalità per l'accREDITamento dei soggetti certificatori già riconosciuti tali da Paesi appartenenti all'Unione Europea nonché da altre Regioni e Province Autonome;

richiamata altresì la deliberazione di Giunta n. 1754 del 28 ottobre 2008 recante "Disposizioni per la formazione del certificatore energetico in edilizia in attuazione della deliberazione dell'Assemblea legislativa 156/08", con la quale si è provveduto a:

- definire gli standard di riferimento per la realizzazione dei corsi di formazione in materia di certificazione energetica degli edifici, ai sensi di quanto indicato al punto 7.2 ed all'Allegato 14 della citata deliberazione dell'Assemblea legislativa 156/08, e ad individuare i soggetti deputati alla realizzazione dei corsi di formazione stessi, nonché le procedure per la loro autorizzazione e riconoscimento;
- riconoscere, in conformità al sopra citato Allegato III del DLgs 115/08, l'accesso al sistema regionale di accREDITamento dei certificatori a tutti i tecnici abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente;
- riconoscere, ai soli fini della certificazione energetica, quali tecnici abilitati anche i soggetti in possesso di appropriati titoli tecnico-scientifici, quali il diploma di laurea in scienze ambientali, che abbiano seguito specifici corsi di formazione e superato il relativo esame ai sensi della DGR 1754/08 stessa;

considerata la necessità, in base a quanto sopra esposto e per consentire la libera circolazione dei soggetti certificatori, di integrare e specificare i requisiti per il loro accesso al sistema di accREDITamento regionale ai fini di:

- allineare le disposizioni regionali al mutato quadro normativo nazionale, nonché alle direttive comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi;
- dare piena attuazione al riconoscimento dei soggetti certificatori già accreditati da altre Regioni e Province Autonome, omogeneizzando i relativi requisiti di accesso;

visto infine il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, recante "Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del DLgs 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia";

richiamato in particolare l'art. 3 del citato DPR 2 aprile 2009, n. 59, che specifica le metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici e degli impianti;

ritenuto di modificare alcune disposizioni contenute nella citata deliberazione dell'Assemblea legislativa 156/08, in termini di:

- integrazione e specificazione dei requisiti di qualificazione relativi a titoli di studio ed abilitazioni professionali previsti al punto 7 del medesimo Atto per il riconoscimento delle competenze dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici, nonché delle modalità attraverso cui garantirne il progressivo aggiornamento in relazione all'evoluzione della normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia;
  - aggiornamento delle parti del testo riportanti indicazione di norme e specifiche tecniche, con riferimento all'evoluzione normativa ed ai provvedimenti nazionali e comunitari;
- previa votazione palese, a maggioranza dei presenti;

delibera:

1) di approvare le modifiche alla "Parte prima – Disposizioni generali" dell' "Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici" (approvato con delibera

dell'Assemblea legislativa 156/08), di cui all'allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

*(segue allegato fotografato)*

## Allegato

### **Modifiche alla "PARTE PRIMA - Disposizioni generali" dell'"Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici" approvato con delibera dell'Assemblea legislativa n. 156 del 4 marzo 2008**

- a) il punto 4.12 è sostituito dal seguente:
- "4.12 I calcoli e le verifiche necessari al rispetto del presente atto sono eseguiti utilizzando metodi che garantiscano risultati conformi alle migliori regole tecniche e dovranno essere riportati nella relazione tecnica di progetto di cui al precedente punto 4.5."
- b) il punto 6.2 lettera a) è sostituito dal seguente:
- "a) attuazione della procedura di accreditamento e verifica dei requisiti dei soggetti certificatori di cui al punto 7), anche attraverso il coinvolgimento degli Ordini e Collegi professionali di competenza per quanto riguarda i requisiti di cui al punto 7.1 lett. a);"
- c) il punto 7.1 è sostituito dal seguente:
- "7.1 Possono essere accreditati quali soggetti certificatori nel rispetto dei principi fondamentali fissati in materia dal legislatore statale:
- a) persone fisiche, ovvero tecnici professionisti singoli o associati, regolarmente iscritti all'Ordine o al Collegio professionale di competenza, se istituito ai sensi della legge vigente, ed in possesso dei seguenti requisiti:
- 1) almeno uno dei seguenti titoli di studio:
- diploma di laurea specialistica in ingegneria, architettura, scienze ambientali, scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie forestali ed ambientali, chimica;
  - diploma di laurea in ingegneria, architettura;
  - diploma di geometra, perito industriale, perito agrario, agrotecnico, perito chimico industriale;
- 2) adeguata competenza, comprovata da:

- abilitazione all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze attribuite dalla legislazione vigente, accompagnata da una esperienza almeno annuale nei seguenti campi: progettazione dell'isolamento termico degli edifici, progettazione di impianti di climatizzazione e di valorizzazione delle fonti rinnovabili negli edifici, progettazione delle misure di miglioramento del rendimento energetico degli edifici, diagnosi e certificazione energetica di edifici, gestione dell'uso razionale dell'energia;
  - oppure partecipazione ad uno specifico corso di formazione, con superamento dell'esame finale, anche antecedente alla data di entrata in vigore della deliberazione dell'Assemblea legislativa 4 marzo 2008, n. 156, riconosciuto dalla Regione o da altre Regioni e Province Autonome.
- b) persone giuridiche, pubbliche e private, dotate di tecnici accreditati ai sensi del punto a) precedente e regolarmente costituite come:
- società di ingegneria;
  - società di servizi energetici;
  - enti pubblici, organismi di diritto pubblico;
  - organismi di ispezione, pubblici e privati, accreditati presso il Sincert o presso altro soggetto equivalente in ambito nazionale ed europeo sulla base delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 nel settore delle "costruzioni edili ed impiantistica connessa";
  - organismi di certificazione, pubblici e privati, accreditati presso il Sincert o presso altro soggetto equivalente in ambito nazionale ed europeo sulla base delle norme UNI CEI EN 45011 nel settore della "certificazione energetica degli edifici".

d) dopo il punto 7.1 è inserito il punto seguente:

"7.1 bis Al fine di assicurare la sistematica coerenza del presente provvedimento con l'evoluzione della normativa nazionale in materia di riconoscimento dei soggetti certificatori, e più in generale con la disciplina inerente la libera circolazione dei servizi, la Giunta regionale, secondo quanto previsto al punto 3.3, provvede con proprio Atto ad aggiornare il contenuto del punto 7.1."

e) il punto 7.2 è sostituito dal seguente:

**"7.2** Ai fini del relativo accreditamento, i soggetti certificatori di cui al punto 7.1 devono inoltre risultare in possesso di adeguate capacità organizzative, gestionali ed operative, come specificato nella procedura di accreditamento di cui al punto 6. 2 lett. a).".

f) il punto 8.6 è sostituito dal seguente:

**"8.6** Le operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto e degli apparecchi e dispositivi facenti parte dello stesso, per i quali non siano disponibili né reperibili neppure le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative tecniche di settore vigenti per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.".

---

---